

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1543-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

(V. Stampato n. 1543)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 maggio 1989*

*(V. Stampato Camera n. 3963)*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)  
della Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6  
febbraio 1990*

—————

**Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio  
degli istituti e servizi penitenziari**

—————



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. I medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria per coprire i posti vacanti degli organici di cui alle tabelle A e D allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio senza demerito per almeno sei mesi negli istituti e servizi penitenziari, sono nominati, a domanda, medici, farmacisti e veterinari incaricati, nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La nomina è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione dei titoli ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, da parte di una commissione nominata con decreto del Procuratore generale della corte d'appello competente per territorio e composta da:

1) un medico chirurgo docente universitario o primario ospedaliero;

2) un impiegato del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

3) un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio; le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appel-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La nomina è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione dei titoli ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, da parte della commissione di cui all'articolo 9 della stessa legge.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lo ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

*Identico.*